



Contratto di fiume e di paesaggio del fiume Liri

COMUNE DI MORINO (AQ)			
Anno	Titolo	Classe	PARTENZA
2018	II	01	
Prot.n.	967	Del	13/03/2018



Alla Regione Abruzzo

67100 L'Aquila

dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Oggetto: Impianto idroelettrico di Pescocanale

invio osservazioni sul progetto di realizzazione impianto idroelettrico sul fiume Rianza

Il sottoscritto Roberto D'Amico, in qualità di sindaco pro tempore del comune di Morino, comune capofila del *contratto di fiume e di paesaggio del fiume Liri*, con riferimento alla pubblicazione del progetto di realizzazione impianto idroelettrico di Pescocanale sul torrente Rianza, ai sensi delle disposizioni del D.Lgs 152/06 ritiene opportuno formulare le seguenti osservazioni:

Deflusso minimo vitale

In ordine alle modalità di calcolo del deflusso minimo vitale appare assolutamente incomprensibile come sia stato possibile determinare la potenza di concessione media e massima rispettivamente in 337 e 800 l/s alla luce delle misure riportate negli studi ove si evince che mai il corso d'acqua supera i 689 l/s (vedasi pag. 4 *elaborato integrazione richieste Autorità di Bacino*). Fra l'altro le misure risultano essere relative a periodi relativamente remoti e comunque, negli ultimi anni, la sorgente ha subito numerosi decrementi. Come evidenziato anche nella relazione tecnica a monte della captazione proposta, esiste un' opera di presa ad uso potabile a gestita dal CAM che negli ultimi anni ha registrato consistenti riduzioni di portata con conseguente diminuzione del prelievo utilizzabile a fini potabili. Appare opportuno e necessario segnalare che in particolare, nell'ultima stagione estiva, la portata della sorgente è risultata essere assolutamente insufficiente per garantire l'approvvigionamento idrico a parte del territorio comunale. Nella relazione si fa riferimento a presunte portate maggiori del corso d'acqua, sulle quali poi basate le valutazioni del DMV senza citare minimamente o avere contezza del prelievo effettuato per uso potabile.

Tralasciando gli aspetti puramente concessori, si ritiene però che tale carenza sia assolutamente indicativa in ordine alla non corretta valutazione del quantitativo d'acqua da





Comune di
MORINO (AQ)

Contratto di fiume e di paesaggio del fiume Liri

rilasciare in alveo. In pratica il rischio è che il tratto di torrente a valle dell'opera di presa, diventi privo di acqua o comunque che il deflusso risulterebbe assolutamente al di sotto di quello minimo vitale per garantire la sopravvivenza di specie faunistiche di pregio censite nel corso d'acqua stesso. Il calcolo del deflusso, per le motivazioni sopraesposte, non garantisce né lo stato ecologico né la vita dei pesci e delle altre specie presenti. Si rileva che nella zona è stata più volte segnalata la presenza di specie di particolare interesse, alcune delle quali inserire nella Lista Rossa italiana e nella Direttiva 93/43/CEE (direttiva Habitat) come ad esempio la Salamandrina dagli occhiali e l'Ululone dal ventre giallo.

Importante è la presenza di una popolazione di trote sulle quali sono auspicabili indagini genetiche in funzione del fatto che in altri piccoli corsi d'acqua affluenti del Liri è stata riscontrata la presenza di ceppi endemici di importanza biogeografica.

Altra specie fortemente legata al sito è il gambero di fiume anch'esso incluso in Direttiva. L'assenza di una corretta valutazione della portata media e soprattutto del deflusso minimo rappresenta un grave rischio per la salvaguardia dell'habitat; in particolare una diminuzione drastica del deflusso compromette in questo tipo di ambienti, la capacità di resilienza di habitat e specie anche vegetali.

Il progetto presentato non tiene assolutamente conto della presenza del SIC IT 7110207 monti Simbruini, coincidente con l'ex ZPS omonima il cui limite dista solo poche decine di metri dal sito di presa, ne tanto meno il limite del SIC monte Aurunzo presente sull'altro versante del Liri e di cui il torrente Rianza rappresenta un corridoio ecologico fondamentale.

Il progetto impatta verosimilmente con la conservazione di habitat e specie in direttiva e per questo andrebbe sottoposto a Vinca di cui non si ha conoscenza nel procedimento in essere.

La presenza di questi Siti impone valutazioni puntuali in ordine all'incidenza dell'impianto.

Assolutamente discutibile è anche il metodo per valutare la portata media. Lo studio propone un'interpolazione del dato di portata del fiume Liri, dato influenzato dalla presenza di altri corsi d'acqua nelle immediate vicinanze e quindi sicuramente dato non attendibile per il fosso Rianza (a riferimento stazione di monitoraggio di Civitella Roveto sul Liri, vedasi pag. 16 della relazione rev 1): permangono seri dubbi e perplessità sul metodo di calcolo, assolutamente empirico, del bacino interessato.

Inoltre, il metodo utilizzato, non disponendo di reali dati di portata, non garantisce la necessaria attendibilità per il calcolo del deflusso minimo vitale necessario per assicurare il mantenimento dell'equilibrio ecologico del corso d'acqua sotteso. Il calcolo del rilascio per Km² indicato al cap 6.3.2., fattore fondamentale per il computo del deflusso minimo vitale definito al paragrafo 6.3.3,





Contratto di fiume e di paesaggio del fiume Liri

infatti dipende in maniera direttamente proporzionale dalla misura di portata utilizzata ed essendo questa, in base ai dati in possesso di questo Ente, non coerente con la situazione reale, vizia notevolmente il prodotto del calcolo effettuato per la stima del DMV.

Considerazioni sul metodo di rilascio

Il metodo proposto per il rilascio del DMV risulta essere quello del foro calibrato alla base del canale di carico. Stante il regime torrentizio del corso d'acqua e l'elevata quantità di detrito trascinato a valle, il metodo non appare fra quelli in grado di garantire, con assoluta certezza, l'interruzione del rilascio. La presenza di detriti nel canale di carico infatti, pur in presenza di piccola vasca di calma, non assicura la pervietà del foro e il passaggio dell'acqua con rischio di interruzione totale del deflusso e conseguente prosciugamento del corso d'acqua. Non esiste infatti alcun sistema di monitoraggio in progetto che garantisca il regolare deflusso essendo previsti solo dispositivi di regolazione della derivazione. In pratica, se non vi è rilascio ma il livello di prelievo è inferiore al massimo consentito, i sistemi di monitoraggio non sono in condizione di rilevare anomalie con conseguente essiccamento del corso d'acqua.

In ogni caso la realizzazione della traversa comporta l'alterazione del regime delle portate; e conseguenti cambiamenti idromorfologici a seguito delle variazioni del livello idrometrico a monte della traversa e conseguente alterazione della struttura degli habitat nell'area di invaso. Inoltre si rileverà la sicura variazione della velocità della corrente e quindi la variazione del regime del trasporto solido con maggior deposito di sedimenti.

Nel merito dell'alterazione del regime delle portate, riguardo le condizioni maggiormente critiche per l'ecosistema acquatico, si deve valutare una soglia di allarme individuata quando tra la condizione post-operam e quella ante-operam vi è una riduzione del volume defluito maggiore di una data percentuale che nel caso di specie è ben oltre il 70% in molti periodi dell'anno quando la metodologia scientifica prevede soglie di allarme fissate al 20%.

Realizzazione di infrastrutture di servizio

In più parti della relazione si cita inoltre il basso impatto dell'intervento con misure varie di mitigazione. In particolare a pag. 11 della relazione si fa riferimento al fatto che tutto il materiale di scavo sia riutilizzato in loco senza tener conto del quantitativo di materiale necessariamente in eccedenza rappresentato dal volume della condotta interrata e delle relative opere di ancoraggio. Il volume del materiale di risulta, stimabile in almeno 2.000 mc, che si propone di lasciare in loco, risulta assolutamente significativo rispetto all'alterazione all'assetto





Contratto di fiume e di paesaggio del fiume Liri

idrogeologico del territorio. Appare evidente che sarà necessario realizzare anche piste di accesso ai siti di scavo che comporteranno, oltre che un notevole impatto visivo, da valutarsi anche nei confronti dei vincoli fissati dal DM 14.07.1984, sicuramente un'alterazione del naturale deflusso delle acque meteoriche con possibilità di aggravamento della situazione già precaria in ordine all'assetto idrogeologico come risultante dal piano stralcio dell'Autorità di Bacino.

L'area oggetto di intervento ricade in aree già perimetrate nell'ambito del P.A.I. dell'Autorità di Bacino ed in particolare in aree dichiarate nella stessa proposta progettuale come aree a medio ed altro rischio. Si rileva che il PSAI dell'Autorità di Bacino Liri Garigliano prevede, nelle norme di attuazione e misure di salvaguardia, le seguenti classificazioni delle aree:

Aree a rischio idrogeologico molto elevato (R4)

nelle quali per il livello di rischio presente, sono possibili la perdita di vite umane, e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale, la distruzione di attività socio economiche;

- Aree di alta attenzione (A4)

potenzialmente interessate da fenomeni di innesco, transito ed invasione di frana a massima intensità attesa alta ma non urbanizzate;

- Aree a rischio idrogeologico elevato (R3)

nelle quali per il livello di rischio presente, sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di funzionalità delle attività socio-economiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale;

- Aree di medio - alta attenzione (A3)

non urbanizzate che ricadano in una frana attiva a massima intensità attesa media o di una frana quiescente della medesima intensità in un'area classificata ad alto grado di sismicità;

A pag 18 dello studio ambientale preliminare si dichiara che :*" La tavola mostra che le nuove opere interessano aree a rischio idrogeologico medio e alto. A tal proposito si osserva che nella relazione geologica del progetto per concessione sono esclusi processi morfogenetici attivi che possano interferire con le opere in progetto.*

In pratica si afferma che non ci sono frane attive che possano interferire con le opere in progetto, evitando però di valutare, come prevede la norma ed in particolare le misure di





Contratto di fiume e di paesaggio del fiume Liri

salvaguardia del PSAI , l'incidenza delle opere rispetto alla situazione delle frane attive e quiescenti . E chiaro che uno scavo eseguito alla base di un versante molto acclive e con processi gravitativi già segnalati , possa attivare e/o riattivare fenomeni franosio comunque dissesti dei versanti .

Fra l'altro , per le zone R4 e A4 , le misure di salvaguardia prevedono:

Norme d'uso del suolo: Divieti e prescrizioni

Art. 3 - Aree a rischio molto elevato (R4)

1. Nelle aree definite a "rischio idrogeologico molto elevato" si intendono perseguire i seguenti obiettivi: incolumità delle persone, sicurezza delle strutture, delle infrastrutture e del patrimonio ambientale.

2. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 è vietata qualunque trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l'aspetto morfologico, infrastrutturale ed edilizio tranne che non si tratti di:

A) interventi di demolizione senza ricostruzione;

B) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, e ristrutturazione edilizia, così come definiti alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e s.m.i., sugli edifici, sulle opere pubbliche o di interesse pubblico, sulle infrastrutture sia a rete che puntuali e sulle attrezzature esistenti, purché detti interventi non comportino aumento del carico urbanistico o incremento dell'attuale

livello di rischio e la necessità di intervenire non sia connessa con la problematica idrogeologica individuata e perimetrata dal Piano nell'area;

C) interventi strettamente necessari a migliorare la tutela della pubblica incolumità e a ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti, che non siano lesivi delle strutture ed infrastrutture adiacenti, senza aumenti di superficie e volume utili, senza aumento del carico urbanistico o incremento di unità immobiliari e senza cambiamenti di destinazione d'uso che non siano riconducibili ad un adeguamento degli standard per la stessa unità abitativa;

D) interventi di riparazione, di adeguamento antisismico e ricostruzione in sito di edifici danneggiati da eventi sismici, qualora gli eventi stessi non abbiano innescato asseverate riattivazioni del fenomeno di dissesto idrogeologico;

E) realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali non delocalizzabili, purché l'opera sia progettata ed eseguita in misura





Contratto di fiume e di paesaggio del fiume Liri

adeguata al rischio dell'area e la sua realizzazione non concorra ad incrementare il carico insediativo e non precluda la possibilità di attenuare e/o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio;

F) interventi atti all'allontanamento delle acque di ruscellamento superficiale e che incrementano le condizioni di stabilità dell'area in frana;

G) opere di bonifica e sistemazione dei movimenti franosi;

H) taglio e/o eliminazione delle essenze arboree ed arbustive qualora specifici studi, asseverati da tecnici abilitati, dimostrino che esse concorrano a determinare stato di pericolo per la pubblica incolumità, aggravino le condizioni di stabilità del versante o siano di intralcio all'esecuzione di opere strutturali finalizzate alla messa in sicurezza dell'area.

Art. 6 - Aree a rischio elevato (R3)

1. Nelle aree definite "a rischio idrogeologico elevato" si intende perseguire i seguenti obiettivi: incolumità delle persone, sicurezza delle strutture, delle infrastrutture e del patrimonio ambientale.

2. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 è vietata qualunque trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l'aspetto morfologico, infrastrutturale ed edilizio ad eccezione di:

A) interventi consentiti nelle Aree a rischio molto elevato, di cui al precedente Articolo 3;

B) interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche, al rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, nonché al miglioramento delle condizioni igienico sanitarie, funzionali, abitative e produttive, comportanti anche modesti aumenti di superficie e di volume e cambiamenti di destinazione d'uso, purché funzionalmente connessi a tali interventi.

C) installazione di manufatti leggeri, prefabbricati, di modeste dimensioni al servizio di edifici, infrastrutture, attrezzature ed attività esistenti

Alla luce della lettura delle prescrizioni non sembrano ricorrere i presupposti per la realizzazione delle opere in progetto nelle aree classificate a medio ed alto rischio non risultando fra gli interventi consentiti.

Presenza di aree protette





Comune di
MORINO (AQ)

Contratto di fiume e di paesaggio del fiume Liri

Si ritiene assolutamente non esaustiva l'analisi fatta sul cap. 8.4.2 circa la presenza di aree protette e di SIC. La presenza di questi Siti impone valutazioni puntuali in ordine all'incidenza dell'impianto.

Va inoltre segnalato che le opere di presa ricadono sul limite fra la zona A1 e A2 di piano paesistico e non in zona A2 come dichiarato.

Tutta l'area di progetto è gravata, oltre che dal vincolo di cui all'art. 142 del D.Lgs 42/2004, anche da vincolo panoramico disposto con Decreto Ministeriale 14 luglio 1984 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.201 del 23.07.1984

Il Sindaco

Capofila del contratto di fiume

Roberto D'Amico





Registro protocollo Regione Abruzzo

Archivio	Codice Registro	Tipo Documento	Progressivo Annuo	Data Protocollo	Trasmissione	Mittente/Destinatari	Annullato
PROTOCOLLO UNICO RA	RP001	Posta in arrivo	0072668/18	13/03/2018	PEC	Mittente: INFO@PEC.COMUNE.MORINO.AQ.IT	
Oggetto:	INVIO NOTA						
Impronta:	7A0D3F9249BB8DEFFC8535D884056E6E342A003B81DBF377DBC7E0F7CED6B81F						

